



**RICORSO DI 2° GRADO PRESENTATO DALLA SOCIETA' CURACAO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPOTIVO RELATIVO ALLA GARA CURACAO-GERMANIA DEL 4/6/2026**

---

**RILEVATO DI FATTO**

Con reclamo di 2° Grado ritualmente proposto, la società Curacao impugnava la decisione del Giudice Sportivo che, a seguito dell'accertato superamento del limite di punteggio previsto dalle Norme di Partecipazione da parte della società Germania, disponeva la ripetizione della gara anziché la perdita sportiva.

La reclamante osservava che la violazione regolamentare risultava pacificamente accertata e che le Norme di Partecipazione costituiscono l'unica fonte regolamentare vincolante per le società partecipanti, chiedendo pertanto la riforma della decisione impugnata con assegnazione della vittoria a tavolino.

**VALUTAZIONE DELLA CORTE**

La Corte concorda con la reclamante nella parte in cui evidenzia l'effettiva sussistenza della violazione regolamentare, già peraltro accertata dal Giudice Sportivo.

Tuttavia l'oggetto del presente giudizio non riguarda l'esistenza della violazione, bensì la conseguenza sportiva da applicare in relazione alle particolari circostanze del caso.

Risulta infatti accertato che la società Germania abbia operato sulla base di una comunicazione ufficiale errata proveniente da Calcio Liguria e che la successiva rettifica non sia stata portata a conoscenza della società interessata.

La Corte ritiene che tale circostanza, eccezionale e non imputabile alle società partecipanti, assuma rilevanza determinante nella valutazione del caso concreto.

La perdita della gara avrebbe comportato conseguenze definitive a carico di una società che ha agito in buona fede facendo affidamento su informazioni provenienti dalla stessa organizzazione sportiva.

La decisione di primo grado realizza invece un corretto equilibrio tra il rispetto delle disposizioni regolamentari e i principi di equità sportiva, riconoscendo l'irregolarità verificatasi senza attribuire ad una delle parti le conseguenze di un errore informativo originato dall'organizzazione stessa.

La Corte ritiene pertanto condivisibile la soluzione della ripetizione della gara adottata dal Giudice Sportivo.

## **DECISIONE DI SECONDO GRADO**

Per questi motivi la Corte Sportiva di Appello

- respinge il reclamo proposto dalla società Curacao;
- conferma integralmente la decisione del Giudice Sportivo;
- conferma la ripetizione della gara secondo le modalità già stabilite nel provvedimento di primo grado;
- dispone l'incameramento della tassa reclamo.

**LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

**Genova, 11 Giugno 2026**